



486/2021

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO

Il Tribunale per i Minorenni di Trento, riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori:

dott.	GIUSEPPE SPADARO	Presidente
dott.	GIUSEPPE PIETRAPIANA	Giudice relatore
dott.ssa	ORNELLA DE SANCTIS	Giudice Onorario
dott.	GIANBATTISTA MEGGETTO	Giudice Onorario

Visti gli atti del procedimento n. 35/2021 VG relativo al minore

nato a Trento il

ha emesso il seguente:

DECRETO

Visto il ricorso presentato il 17.2.2021 dall'avv. Irisa Kulja per il padre , nato in Albania il , e per la madre , nata in Albania il , volto ad ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31, comma III, D. Lgs. 286/1998;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Acquisite le informazioni richieste alla Questura di Trento, da cui risulta che i ricorrenti sono privi di precedenti penali e di polizia;

Acquisite in data 14.4.2021 le informazioni dal servizio sociale della Comunità della Valsugana, che conferma la positiva situazione socio-familiare dei genitori;

essi, dopo avere contratto matrimonio in Albania, hanno fatto ingresso in Italia nel 2019, ottenendo un primo permesso di soggiorno per cure mediche legato alla nascita del figlio .

Il nucleo si è trasferito in Valsugana presso i genitori del padre, i quali sono titolari di permesso con scadenza illimitata, e tuttora li ospitano in un appartamento adeguato in locazione, sostenendoli in parte anche dal punto di vista economico. Il padre ha riferito di avere la possibilità di lavorare presso una ditta edile di Pergine non appena ottenuto il permesso di soggiorno.

Il bambino è seguito dalla pediatra ed è stato iscritto al nido d'infanzia; la presenza di entrambi genitori è necessaria dal punto di vista organizzativo ed affettivo per il sereno percorso di crescita del minore;

Acquisito il parere favorevole del PMM all'accoglimento del ricorso;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti al fine di ottenere il permesso invocato, essendo i motivi invocati dai ricorrenti tali da essere qualificati come *gravi motivi* richiesti dall'art. 31, comma III, D. Lgs. 286/1998, per le ragioni sopra esposte;

Rilevato che, quanto alla *durata*, l'art. 31 TUI prevede che l'autorizzazione abbia natura temporanea: nel caso di specie il Tribunale riconosce il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 31 per la congrua durata di anni 2;

PQM

visto l'art. 31 co. 3 del T.U. n. 286/98; su conforme parere del P.M.;

DISPONE

L'autorizzazione alla permanenza in Italia dei ricorrenti fino al 20 luglio 2023.

Si comunichi ai ricorrenti, all'Ufficio Stranieri della Questura, al SST.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 20.7.2021.

Il Giudice est.

(Dott. G. Pietrapiana)



Il Presidente
(Dott. G. Spadaro)

